



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Piazza Duomo, n. 3 - Tel.0922/929001
P.e.c.: comunedicasteltermini@pec.it

AREA DI P.O. N. 1 – COMANDO POLIZIA LOCALE

Ordinanza N. 43
del 04 settembre 2019

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
(art.18, comma 2, legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 1 - COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero Sardo

Vista l'Ordinanza n. 35 del 15 giugno 2018 emessa dal Sindaco di Casteltermini avente ad oggetto: "Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti - Anno 2018";

Preso atto che nei giorni 14 e 15 luglio 2018 in località Garifo - agro di Casteltermini - è divampato un incendio di notevoli proporzioni;

Visto il processo verbale di accertamento di violazione - Reg. n. 10/2018 - elevato dal Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento di Cammarata dal quale risulta che è stato eseguito, in data 17 luglio 2018 alle ore 10:30 - tramite adeguata strumentazione GPS - apposito sopralluogo tecnico per il rilievo della superficie incendiata, nonché successive indagini di P.G., esperite dal medesimo Comando, con riferimento alle particelle interessate dall'incendio n. 47 - f. di mappa n. 30 del Catasto del Comune di Casteltermini, risultando dai dati *de quibus* che l'intestatario è il Sig. *omissis*.....

Richiamata la nota del Comando Corpo Forestale - Distaccamento di Cammarata - prot. 30048 Pos.VI/1-10 del 28.03.2019 - assunta a questo protocollo al n. 6460 del 01.04.2019, con la quale viene comunicato che, per quanto di competenza di questa Amministrazione, il Sig. *omissis* trasmetteva il "Decreto Assessoriale n. 26262 del 3/4/95";

Rilevato che, dal suddetto Decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste – Direzione Regionale delle Foreste, si evince che il... *omissis*... in data 03.04.1995, cedeva a titolo oneroso all'Ispettorato delle Foreste di Agrigento "per la somma complessiva di L. 32.432.400, quale indennità per la espropriazione, gli immobili siti in Comune di Casteltermini, c.da Vaccarizzo, estesi Ha 07.24.20 – fg. 30, part. 3-45-47-30";

Ritenuto che, dunque, l'elevazione della sanzione da parte del Distaccamento di Cammarata del Corpo Forestale è da addursi a mero errore materiale, dovuto al mancato caricamento, in seno ai sistemi

informatici in uso al suddetto Corpo, della variazione catastale *de qua* (cfr. nota prot. 30048 – Pos. VI/1-10 del Corpo forestale del 28.03.2019, assunto al protocollo di questo Comune, n. 6460 del 01.04.2019);

Che, pertanto, nulla essendo dovuto dal Sig.... *omissis* , deve procedersi all'archiviazione della presente violazione amministrativa, così come previsto dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

Che, infine, le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima ed efficace;

Visto l'art. 18, comma secondo, della Legge 689/1981;

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Casteltermini n. 35 del 15 giugno 2018;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 40, comma 3°, L. R. n.16 del 06/04/1996 così come modificato dall'art. 39 L. R. 14 del 14/04/2006;

Vista la D.S. n. 24 del 14/08/2019 di nomina di Responsabile di P.O. n. 1;3

ORDINA

per le suddette motivazioni, l'archiviazione del processo verbale di accertamento di violazione - Reg. n. 10/2018 - elevato dal Corpo Forestale della Regione Siciliana - Distaccamento di Cammarata, a carico di *omissis*

Dalla Residenza Municipale li, 4 settembre 2019

F.to

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 1 –
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero Sardo**